



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova

Codice Fiscale 00644060287

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA SPORTIVA “FAVARON” DI VIA SONNINO

CONVENZIONE



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

INDICE

Articolo 1	OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
Articolo 2	LUOGO DI ESECUZIONE
Articolo 3	DURATA DELLA CONVENZIONE
Articolo 4	MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA SPORTIVA E DELLE ATTREZZATURE
Articolo 5	ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
Articolo 6	PERSONALE DEL GESTORE – NORME APPLICABILI
Articolo 7	ONERI A CARICO DEL COMUNE
Articolo 8	OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE
Articolo 9	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 10	CANONE
Articolo 11	REFERENTE DELLA GESTIONE
Articolo 12	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Articolo 13	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Articolo 14	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Articolo 15	SICUREZZA
Articolo 16	RECESSO
Articolo 17	RISOLUZIONE ANTICIPATA
Articolo 18	GARANZIA DEFINITIVA
Articolo 19	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE
Articolo 20	CESSIONE A TERZI
Articolo 21	DOMICILIO DEL GESTORE
Articolo 22	CONTROVERSIE
Articolo 23	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17/09/2019
Articolo 24	DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'AREA SPORTIVA
Articolo 25	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Articolo 26	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso il Settore Servizi Sportivi in Via N. Rocco, 60 di Padova,

TRA

il Comune di Padova C.F. 00644060287, che per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato ai sensi dell'art. 9 dal vigente Regolamento dei contratti, dal Capo Settore Servizi Sportivi _____ presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, il quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto;

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica/Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva _____ (codice CONI/FEDERAZIONE _____), con sede a _____ in via _____ n. _____, C.F. n. _____ e P.IVA n. _____ in seguito denominata "Gestore" nella persona del Presidente Signor _____ nato _____ a _____ il _____ C.F. _____.

PREMESSO CHE:

- il Comune è proprietario dell'area sportiva "Favaron" di via Sonnino
- con determinazione n. 2025/03/0064 del 22/09/2025 è stato reso pubblico l'Avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo dell'area sportiva "Favaron" di via Sonnino, stabilite le condizioni per l'aggiudicazione e approvato il testo dello schema di convenzione per l'utilizzo
- con determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti dell'avviso, chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ed aggiudicata la gestione dell'area sportiva "Favaron" di via Sonnino a _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della «Gestione per anni 8 (otto) dell'area sportiva "Favaron" di via Sonnino per il periodo dal _____ al _____».

Tale convenzione consiste nella gestione di un pubblico servizio.

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in gestione.

Il Gestore al quale viene trasferito il diritto di gestire l'area sportiva comunale assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantire il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
 - promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta tenuto conto anche della storicità di utilizzo degli spazi sportivi;
 - garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune come disciplinato nella presente convenzione;
 - alle Associazioni del territorio dovrà essere assicurata, qualora richiesta, una percentuale di almeno il 20% delle ore disponibili;
 - altre attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive suindicate ed autorizzate dal Comune.
- L'utilizzazione dell'area sportiva dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.

La gestione dell'area sportiva non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la convenzione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

Il Gestore, nell'espletamento della gestione, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

La presente Convenzione comprende il piano di conduzione tecnica, secondo i contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Articolo 2

LUOGO DI ESECUZIONE

Il Comune affida la gestione non esclusiva dell'area sportiva comunale "Favaron" di via Sonnino, come descritto nella cartografia e individuato con campitura rossa nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante dello stesso e come di seguito specificato:

- Campo in erba per attività sportiva con blocco spogliatoi con la limitazione dell'utilizzo del pallone nella zona a ridosso della recinzione limitrofa alla tangenziale e con divieto di calciare da quel lato al fine di evitare fuoriuscite di palloni dall'area di pertinenza con ripercussioni sulla viabilità circostante alla zona sportiva

L'area sportiva è censita presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni e Fabbricati come segue:

Comune di Padova, NCT fg. 74 mapp. 715 e porzione dei mapp. Parziali , 716, 538, 505.

L'impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Gestore.

Articolo 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della gestione è fissata in anni 8 (otto) con decorrenza dal L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Gestore mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Gestore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Durante i suddetti periodi il Gestore è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Articolo 4

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA SPORTIVA E DELLE ATTREZZATURE

L'accesso all' area sportiva da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all'utilizzo. Il Gestore è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale.

A - Utilizzo dell'area sportiva

Il Gestore si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'area sportiva le seguenti disposizioni e modalità:

1. limitazione dell'utilizzo del pallone nella zona a ridosso della recinzione limitrofa alla tangenziale e con divieto di calciare da quel lato al fine di evitare fuoriuscite di palloni dall'area di pertinenza con ripercussioni sulla viabilità circostante alla zona sportiva;
2. l' area sportiva dovrà essere aperta a tutti gli appassionati delle discipline sportive secondo un calendario che concili le esigenze dell'utenza pubblica con quelle delle associazioni/società sportive. Copia del



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

calendario dovrà essere consegnata ogni anno al Settore Servizi Sportivi;

3. tutte le Associazioni e le Società (sportive e non) potranno utilizzare l' area sportiva nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Gestore, secondo i criteri individuati. A tale scopo le società sportive interessate dovranno presentare domanda al Gestore tramite i propri associati, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati;
4. tutte le Società, Associazioni e Gruppi sportivi che utilizzano l'area sportiva devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L' area sportiva dovrà essere quindi puntualmente lasciata libera affinché coloro che devono utilizzarla nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo;
5. tutti coloro che utilizzano l' area sportiva devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno alla stessa e/o ad altre persone;
6. le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori dell' area sportiva, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
7. gli atleti e gli allenatori accedono all'area di gioco esclusivamente in tenuta adatta a non arrecare danno all' area sportiva, con particolare cura all'utilizzo di scarpe ginniche pulite, idonee a preservare il fondo del campo di gioco. Al pubblico è vietato calpestare il campo da gioco;
8. durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo dell' area sportiva garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori;
9. prima di utilizzare l' area sportiva, l'utilizzatore verifica eventuali danni e li comunica tempestivamente, al Gestore che procederà conseguentemente;
10. le luci dell'impianto vanno tassativamente spente entro e non oltre 10 minuti dal termine dell'ultima attività;
11. l'utilizzo dell'attrezzatura dovrà avvenire nel modo corretto e specifico in base alle sue caratteristiche. Finita l'attività l'attrezzatura andrà riposta in ordine.

B – Utilizzo degli spogliatoi

1. L'utilizzo degli spogliatoi dovrà limitarsi ai periodi strettamente necessari all'attività svolta.
2. Prima di utilizzare l' area sportiva, l'utente è invitato a verificare eventuali danni ed a comunicarli tempestivamente al Gestore che procederà conseguentemente. Dovranno essere utilizzati gli appositi appendi abiti e le panchine nel rispetto di eventuali disposizioni in materia di sicurezza e salute pubblica.
3. Quando gli spogliatoi non sono usati le luci dovranno essere spente e i rubinetti dell'acqua chiusi.
4. L'uso delle docce dovrà essere rispettoso dei normali tempi di utilizzo e dovranno essere evitati sprechi di acqua potabile.
5. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
6. È vietato lasciare oggetti di valore all'interno degli spogliatoi ed in ogni caso Il Gestore non è responsabile di eventuali furti.

C – Regole di utilizzo

Il Gestore provvederà a pubblicare e divulgare le modalità e le regole di utilizzo dell' area sportiva mediante la pubblicazione del regolamento all'interno della stessa e mediante avvisi e comunicazioni ai responsabili delle Associazioni, Società e Gruppi utilizzatori e appendendo nei luoghi di svolgimento delle attività un regolamento apposito.

Tale regolamento dovrà contenere la limitazione dell'utilizzo del pallone nella zona a ridosso della recinzione limitrofa alla tangenziale con divieto di calciare da quel lato al fine di evitare fuoriuscite di palloni dall'area di pertinenza con ripercussioni sulla viabilità circostante alla zona sportiva.

Nel caso di ripetuto mancato rispetto delle regole da parte degli utilizzatori, il Gestore potrà sospendere l'uso dell'area sportiva

D - Tariffe



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

Le tariffe sono quelle stabilite e aggiornate dall'Amministrazione Comunale con un provvedimento del Comune. In caso di assenza le tariffe saranno preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale. Il Gestore è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso dell'area sportiva, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune. Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione dell'area sportiva competono al Gestore.

Articolo 5

ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Gestore si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario che consenta la maggiore fruizione dell'area sportiva da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura dell'area sportiva dovrà essere garantito un servizio di controllo delle persone che vi accedono.

Articolo 6

PERSONALE DEL GESTORE - NORME APPLICABILI

Il personale impiegato dal Gestore dovrà essere idoneo allo svolgimento delle attività richieste. L'elenco del personale impiegato dovrà essere comunicato al Comune entro 7 giorni prima dell'avvio dell'attività.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 15 della presente convenzione.

In particolare, il Gestore individuerà (come previsto all'art. 11) il referente responsabile dell'area sportiva e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio della gestione.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità dell'area sportiva.

Il Gestore dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto e subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il suddetto cartellino dovrà essere fornito dal Gestore.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Gestore e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi a esclusivo carico del Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Gestore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di appartenenza nel rispetto di quanto indicato dal D.lgs. 36 del 28/02/2021 "Attuazione dell'art 5 legge 8 agosto 2019 n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".

Il Gestore è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della gestione.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Gestore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Gestore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Gestore deve:



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- sottoscrivere il *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze* (DUVRI) qualora necessario;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 L.609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Gestore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Articolo 7

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese inerenti alla manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Gestore, da utenti o da terzi o causati da utenti e/o terzi.

Articolo 8

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

A- AREA SPORTIVA

Gli obblighi a carico del Gestore per la conduzione dell'area sportiva sono riassunti nei punti seguenti:

1. L'area sportiva dovrà essere messa a disposizione del Comune:
 - gratuitamente per 10 (dieci) manifestazioni all'anno, compresi i servizi per le iniziative sportive che l'Amministrazione Comunale intenderà promuovere. Le relative date saranno comunicate al gestore con almeno un mese di anticipo. Per le manifestazioni effettuate dal Comune di Padova il Gestore sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempreché l'evento dannoso non sia ad esso imputabile;
2. garantire la presenza di personale addetto al pronto intervento durante gli eventi sportivi per eventuali interventi sugli impianti (elettrico, termico, antincendio, ascensore, ecc.);
3. provvedere all'integrazione degli arredi e delle attrezzature eventualmente mancanti;
4. mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Gestore, per tutta la durata della convenzione;
5. creazione di casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Comune;
6. creazione di apposita partita I.V.A. e obbligo di tenuta di bilancio e rendiconto annuali e pluriennali (nelle forme indicate dalle norme contabili prescelte);
7. invio al Comune, quando richiesto, degli atti fondamentali contabili:
 - bilancio consuntivo di gestione approvato;
 - rendiconto dettagliato delle entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi;
 - bilancio attività commerciali autorizzate;
 - introiti pubblicitari;
8. al fine di aggiornare ed integrare annualmente il piano di utilizzo dell'area sportiva il Gestore raccoglierà annualmente le domande delle associazioni/società sportive interessate e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo il criterio di una equa ed equilibrata distribuzione tra le Associazioni/Società delle ore destinate alle partite di campionato, agli allenamenti, od ad altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell'utenza destinataria delle attività sportive. Il piano di utilizzo settimanale e mensile dovrà essere redatto, in forma digitale su apposita piattaforma informatica di collaborazione, entro il 30 giugno di ogni stagione



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

sportiva, e aggiornato sistematicamente. Al Settore Servizi Sportivi dovrà essere garantito in via continuativa l'accesso a tale piattaforma. Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, o comunque una disparità di trattamento delle società/associazioni sportive interessate potrà intimare, previa diffida, la rielaborazione del piano di utilizzo sopracitato. Il rifiuto ad adempiere potrà costituire elemento per la revoca della convenzione.

9. domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato all'affidatario e/o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
10. obbligo del rispetto di quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» e nel «Piano di utilizzo»;
11. osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e prevenzione incendi relativamente a: formazione, istruzione e presenza della squadra di intervento antincendio, l'organizzazione delle prove di evacuazione, istruzioni e formazione del personale di custodia in merito alla sicurezza degli impianti;
12. con la presenza di pubblico è altresì necessaria da parte del Gestore acquisire la "licenza di esercizio di pubblico spettacolo" ai sensi degli artt. 80 e 68 del TULPS;
13. il Gestore in base al DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", deve garantire la gestione della sicurezza (art.1). In particolare, deve nominare un responsabile della sicurezza che dovrà essere presente durante l'attività insieme ad un numero adeguato di addetti all'emergenza in possesso di attestato di idoneità tecnica antincendio ai sensi del DM 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio...". Dovrà predisporre un piano di sicurezza (piano di emergenza) contenente questi elementi di base:
 - le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
 - istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura;
 - informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
 - le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga;
 - le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio;
 - le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l'efficienza delle strutture fisse o mobili della zona sportiva;
 - le procedure atte a garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
 - la predisposizione dell'idonea segnaletica di sicurezza;
 - la predisposizione di un registro dei controlli;
 - la redazione del Piano di emergenza;
14. osservanza delle normative in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione, anche relativamente a: formazione, istruzione e presenza di personale adeguatamente preparato;
15. osservanza delle norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente, anche per la prestazione di servizi affidati a terzi;
16. applicazione delle tariffe indicate dall'Ente. Le tariffe vengono incamerate direttamente dal Gestore;
17. obbligo di copertura assicurativa per Responsabilità Civile derivante da danni a terzi (cose e/o persone) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 a favore di operatori, utenti e pubblico dell'area sportiva;
18. mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;
19. responsabilità delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc...;
20. osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune;
21. comunicazione immediata al Settore competente di tutte le circostanze, i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività nell'area sportiva;
22. il servizio di conduzione dell'area sportiva è rilevante ai fini IVA e troveranno applicazione le vigenti norme in materia;
23. è fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

consenta il gioco d'azzardo;

24. per ogni anno finanziario, entro il 15/09 dell'anno successivo, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Settore Servizi Sportivi una relazione dettagliata con i seguenti dati:

- numero ingresso singoli utenti;
- numero di associazioni che utilizzano l'area sportiva;
- rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dalla società con riferimento anche al Piano di Conduzione Tecnica;
- relazione sullo stato di manutenzione dell'impianto con rilievi fotografici.

Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione del presente atto.

B- PUNTO RISTORO

Il Gestore potrà predisporre un locale o un'apposita struttura servizio di bar e ristoro, da realizzarsi all'interno dell'area sportiva, area destinata anche al pubblico, previa valutazione con gli uffici comunali competenti e previo il rilascio di tutti i pareri preventivi e le necessarie autorizzazioni, incluso l'accatastamento finale, gli allacci fognari e quant'altro necessario. Tutto l'onere sarà esclusivamente in capo al Gestore e la struttura, se rettificata/risistemata alla fine a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà rimanere in proprietà del Comune oppure il Gestore potrà demolirla ripristinando il tutto.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, il quale sarà tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di gestione e non saranno trasferibili essendo vincolate all'attività dell'area sportiva oggetto della presente convenzione. Resteranno a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. È data facoltà alla Gestore di affidare a terzi la gestione dei punti ristoro.

Nei rapporti tra Gestore e il sub-Gestore il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.

In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto.

Il sub-Gestore ed il Gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà chiedere al Gestore l'apertura dei punti ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Gestore.

C- AFFISSIONI PUBBLICITARIE

Il Gestore può gestire la pubblicità all'interno dell'area sportiva assumendosi tutti gli oneri derivanti, previa presentazione al Comune della dichiarazione e del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità come da Regolamento Canone Unico Patrimoniale reperibile al seguente link <https://www.padovanet.it/informazione/regolamento-canone-unico-patrimoniale>.

La pubblicità esposta deve essere riferita all'attività propria del Gestore o dei suoi sponsor, comprese le manifestazioni temporanee che si svolgono all'interno dell'impianto.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari non deve essere contrario alla morale e all'ordine pubblico.

In caso di eventi/manifestazioni gestiti da altri soggetti viene consentita l'ulteriore esposizione temporanea di materiale pubblicitario con collocazione e rimozione a cura e spese dell'organizzatore degli stessi che dovranno procedere anche al pagamento di quanto dovuto nel rispetto dei regolamenti comunali in vigore in materia di pubblicità.

Tutto il materiale pubblicitario dovrà essere correttamente installato nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e nel rispetto del piano generale di emergenza della struttura sportiva.

D- PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, approvvigionamento, custodia e guardiana, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

tecnologico dell'area sportiva.

Il Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» allegato alla presente convenzione.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dall'Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 17.

E- PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto.

Il Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di utilizzo predisposto e inviato secondo quanto indicato all'art. 8 lett. A punto 8 della presente convenzione al Settore Servizi Sportivi. Il Gestore può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Settore Servizi Sportivi.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste sarà applicato dall'Amministrazione Comunale quanto previsto dagli artt. 16 e 17.

F- RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il Gestore si impegna a sostenere le spese relative ai consumi per il riscaldamento, l'acqua e l'energia elettrica, ecc. nella misura del 100% ed il cui importo verrà determinato sulla base delle fatture pervenute al Comune e comunicato annualmente dal Settore Servizi Sportivi.

Il servizio di gestione calore è affidato a HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.p.A.

Le spese telefoniche e le spese di asporto rifiuti (TARI) sono totalmente a carico del Gestore.

G- MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Gestore dovrà provvedere:

- alla pulizia di tutti gli spazi dati in gestione;
- a mantenere l'attrezzatura sportiva in efficienza e idonea all'uso;
- al rigoroso rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente convenzione, garantendo la priorità degli interventi atti a migliorare la sicurezza dell'impianto, così come richiamato nel "Piano di Conduzione Tecnica" citato.

Il Gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'area sportiva perfetto stato di efficienza e conservazione, garantendo i livelli di confort sicurezza ed igiene necessari, così da poterla riconsegnare al concedente al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Sono a carico del Gestore le eventuali modifiche o innovazioni dallo stesso richieste per attività non sportive, che dovessero richiedere nuove autorizzazioni per impiantistica, agibilità ed omologazione dell'impianto. Tali interventi dovranno essere espressamente autorizzati dal Settore competente, effettuati in ottemperanza a tutte le norme di legge e senza alcun costo a carico del Comune.

H- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicati:

1. riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;
2. manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione del campo da gioco, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;
3. sostituzione a seguito di usura/vetustà/danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine del campo da rugby, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc...;
4. sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
5. opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
6. cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
7. ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

8.straordinarie manutenzioni per la messa a norma;

9.manutenzione straordinaria delle aree parcheggio antistante l'area sportiva.

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Gestore è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il Gestore possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione.

Non potranno essere apportate modifiche all'impianto, se non a seguito di richiesta e conseguente espressa autorizzazione formale da parte del Comune.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Gestore il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, sino alla revoca dell'affidamento.

Articolo 9

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, anche con il supporto di personale esperto, al fine di verificare la rispondenza dell'operato del Gestore alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica.

Il Gestore dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell'area sportiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Gestore deve tenere conto delle indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente.

Articolo 10

CANONE

Le parti convengono di fissare in € + IVA (/00 + IVA il canone annuale che il Gestore dovrà corrispondere, entro il 31 dicembre di ogni anno di gestione, al Comune per l'uso e la gestione dell'area sportiva.

In caso di avvio della gestione ad anno solare iniziato l'importo sarà riparametrato al periodo di gestione corrispondente.

Per il primo e ultimo anno il canone sarà rapportato agli effettivi mesi di gestione.

Articolo 11

REFERENTE DELLA GESTIONE

La responsabilità della gestione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal gestore, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio della gestione.

Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

Articolo 12

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Gestore è tenuto al



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici» (s.m.i.).

In caso di sciopero programmato del personale, il Gestore dovrà preavvisare gli utenti degli impianti almeno due giorni prima in merito alla possibile interruzione del servizio a causa dello sciopero.

In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento dell'attività, il Gestore dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L'emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.

Articolo 13

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A. IBAN n: _____

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Settore Servizi Sportivi via PEC.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento delle attività di gestione sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

È infatti a carico del Gestore l'adozione, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Gestore e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dovrà stipulare una polizza di R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso della convenzione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche del presente atto), per un massimale minimo unico di € 500.000,00 per sinistro. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della convenzione (è ammesso il rinnovo annuale).

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della gestione, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Gestore ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Gestore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

Il Gestore ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Articolo 15

SICUREZZA

Il Gestore si impegna ad adottare, nell'esecuzione delle attività di gestione, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari a evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008.

Il Gestore è inoltre tenuto al rispetto di eventuali ulteriori disposizioni in materia di tutela della salute pubblica. Il Gestore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Gestore è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Gestore.

L'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 «Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture» dell'Autorità Anticorruzione. Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Gestore per l'erogazione del servizio.

Articolo 16

RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a due mesi comunicato con lettera raccomandata a mezzo PEC nei seguenti casi:

- sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- attuazione di disposizione normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata a mezzo PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso e comunque a condizione non siano in essere pendenze rispetto agli obblighi contrattuali.

Articolo 17

RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione potrà anche essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- in caso di mancato rispetto del divieto di installare/posizionare presso l'impianto macchinette o dispositivi per il gioco d'azzardo;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e di eventuali ulteriori disposizioni in materia di salute pubblica;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Gestore per qualsiasi causa o motivo;
- per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'area sportiva per più di sette giorni nel corso di un anno;
- per fatti o eventi contrari all'ordine pubblico;
- destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della convenzione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
- in caso di violazione del "Codice di comportamento del Comune di Padova";
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- quando il gestore perda l'iscrizione al Coni;
- quando l'area sportiva venga utilizzata per scopi diversi da quelli previsti;
- In caso di episodi di violenza, doping, o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali dello sport, nonché la dignità umana e alla sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione;

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Articolo 18

GARANZIA DEFINITIVA

Il Gestore ha costituito per i termini di durata della convenzione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 117 del D.lgs. 36/2023, pari a € 5.000,00, mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, con scadenza _____ rilasciata da _____.

Articolo 19

CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE

Il Gestore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 20

CESSIONE A TERZI

È vietato all'aggiudicatario cedere a terzi la gestione dell'area sportiva.

È consentita la cessione terzi limitatamente alla gestione dell'eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 8 lettera B).

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 21

DOMICILIO DEL GESTORE

Il Gestore a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Padova _____ . Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il municipio del Comune di Padova.

Articolo 22

CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'affidatario e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

Articolo 23

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019

(recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
- 2) Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs. 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
- 3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs. 159/2011, rese dalle Prefetture.
- 4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- 5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali subcontratti analogo obbligo.



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Articolo 24

DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'AREA SPORTIVA

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Gestore nello stato di fatto e diritto in cui esse si trovano previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

All'inizio della gestione il Gestore e il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Gestore, alla:

- a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
- b) verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
- c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;
- d) redazione dell'inventario.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Gestore.

All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Gestore dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Gestore, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.

I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Gestore dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

custodia.

Articolo 25

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art.13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" Reg. (UE) 2016/679 ("General Data Protection Regulation", in seguito GDPR), si forniscono di seguito le informazioni su come sono trattati i dati personali da Lei conferiti nel presente contratto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova,
e-mail servizisportivi@comune.padova.it

Pec servizisportivi@pec.comune.padova.it.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:dpo@comune.padova.it

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i suoi dati personali ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

Tutti i dati da Lei comunicati saranno utilizzati esclusivamente per i procedimenti relativi alla presente convenzione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualità di interessato/a, Lei può presentare al Comune di Padova, relativamente ai suoi dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati sono trattati in forma cartacea e digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

DESTINATARI DEI DATI TRATTATI

I dati conferiti saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Servizi Sportivi. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il termine di conservazione è individuato in conformità con quanto stabilito nel "Piano di conservazione" del Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali del Comune di Padova.

Articolo 26



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via N. Rocco, 60 – 35135 Padova
Codice Fiscale 00644060287

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Padova Settore Servizi Sportivi e il Gestore si configura come atto amministrativo, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dalla presente Convenzione;
- dal Codice civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 8/2015;
- dal «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
- dalla Carta Etica dello Sport Veneto;
- dalla Carta Europea della Disabilità.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione sarà soggetta ad eventuale registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico del Gestore.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Per l'A.S.D. _____
Il Presidente

Per il Comune di Padova
la Capo Settore Servizi Sportivi

Elenco allegati:

1. Scheda Tecnica
2. Piano di Conduzione Tecnica
3. Scheda rilevazione dati referenti gestione attività

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova n. 32742/96/2T del 06/12/1996.”